



COMUNE DI GENOVA

**MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE**

**PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL SIG. FRANCESCO CASTAGNETO E MUNICIPIO MEDIO LEVANTE PER LA GESTIONE, IN FORMA CONDIVISA, DELLE AIUOLE PERIMETRALI LA CHIESA DI S.PIETRO E S.TERESA DEL B.G.**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici comunali/municipali situati in via Mascherpa 34 r, Genova,

**TRA**

**IL COMUNE DI GENOVA**

**MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dal Dott. Massimiliano Cavalli, nella sua qualità di Segretario Generale in virtù del decreto sindacale numero 231 del 17.06.2015 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di dirigente presso la sede suddetta

**E**

Il sig. FRANCESCO CASTAGNETO di seguito denominato "Proponente" [redacted] in rappresentanza di un gruppo di cittadini

**PREMESSO**

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2016 ha approvato il "Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani";
- che il Comune di Genova ha approvato con delibera di Giunta n. 270 del 24/11/2016 lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE**

Il presente Patto di collaborazione disciplina una proposta di collaborazione di tipo ordinario, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: manutenzione ordinaria delle aiuole indicate.

### **ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI**

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di cooprogettazione. La fase di cooprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione

delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

Il ripristino di uno standard di manutenzione e pulizia regolare delle aree verdi interessate.

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti: il regolare sfalcio erba, raccolta e smaltimento, pulizia da rifiuti urbani, eliminazioni di infestanti erbustive (ailantus, sambucus), potatura periodica della siepe e dei cespugli, segnalazioni di eventuali situazioni di pericolo riguardanti le alberature presenti nelle aree e in generale, vigilanza sulla corretta fruizione delle aree.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE**

Il Municipio Medio Levante ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento. Pertanto:

Il Municipio si impegna a:

- far eseguire un intervento preliminare di sfalcio e pulizia delle aiuole oggetto di affidamento.
- far eseguire una potatura riforma alla siepe adiacente il muro di confine su Via Pisa ed ai cespugli presenti su Largo Toscanini e Via Pisa.
- alla raccolta e allo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle potature delle siepi e dei cespugli.

Il Proponente si impegna a:

- eseguire la manutenzione ordinaria delle aree indicate come specificato nella scheda tecnica allegata,

- a segnalare tempestivamente al Municipio Medio Levante eventuali situazioni di pericolo derivanti dalle alberature, impianti tecnici, arredi e strutture presenti.
- vigilare in maniera discreta, senza il diretto intervento, nei confronti di coloro che attuano comportamenti non consoni al decoro dei luoghi ed alla loro funzione pubblica, o che possano ingenerare situazioni di pericolo o causare danni.
- segnalare immediatamente alla Polizia Municipale od ai Carabinieri della stazione più vicina, le situazioni rilevate.

#### ART 4. - RESPONSABILITÀ

Il Municipio, e specificatamente il responsabile dell'Area tecnica municipale, fornisce al Proponente informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opereranno per la collaborazione di cui al presente patto, unitamente alle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori, attraverso la contestuale consegna della documentazione disponibile contenente le relative prescrizioni.

Il Proponente, Sig. **Francesco Castagneto (parroco della Chiesa)** risulta il referente cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni e si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Municipio VIII MEDIO LEVANTE individua nel Responsabile dell'Area Tecnica (o persona da lui delegata), il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali indicazioni e di intervenire secondo le seguenti concordate modalità.

-Monitoraggio della proposta oggetto del presente atto, con cadenza almeno mensile

I Proponenti si assumono l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

#### ART. 5 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il presente Patto di Collaborazione, stipulato tra il Comune di Genova – Municipio Medio Levante e il Sig. Francesco Castagneto in rappresentanza di un gruppo di cittadini volontari, regola gli interventi di volontariato attivo svolto a titolo gratuito, restando il Municipio stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera attivato dalla P.A.

Durante l'esecuzione degli interventi di volontariato sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti dei volontari che di terzi. A tal fine è necessario che sia tenuta da parte del Sig. **Francesco Castagneto** una registrazione dei nominativi dei volontari impiegati nell'esecuzione dei lavori, la data e le fasce orarie di impiego. Tali dati dovranno essere forniti, se richiesti, al Municipio stesso.

La copertura assicurativa non è operante per i volontari che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone durante l'esecuzione degli interventi, se causati da imprudenza, negligenza o colpa grave.

#### ART. 6 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Comune si impegna a pubblicare il presente atto.

#### ART. 7 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di

conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

#### ART. 8 - DURATA, SOSPENSIONE E-REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e per la durata di anni uno, rinnovabile automaticamente alla scadenza.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

#### ART. 9 - NORMA FINALE


Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Municipio Medio Levante

Il Segretario Generale

Dott. Massimiliano Cavalli



Il Proponente

Sig. Francesco Castagneto



in rappresentanza di un gruppo di cittadini volontari

DATA 09-10-17